Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 14/04/2026) - n. 13624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Pi.Ni. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 04/03/2026 del GIUDICE DI PACE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Milano con decreto in data 4 marzo 2026 ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero Pi.Ni. disposto dal Questore della provincia di Pavia, in quanto lo straniero, già raggiunto da decreto di espulsione del Prefetto della provincia di Pavia ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) D.Lgs. 286/98 (di seguito anche TUI), non immediatamente espellitele, era privo di documenti, privo di radicamento nel territorio e dunque risultava un concreto rischio di fuga.

Lo straniero era stato raggiunto da decreto di espulsione in quanto, avendo richiesto protezione internazionale, la sua domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale nel 2019 ed è ritenuto rientrare in una delle categorie di soggetti genericamente pericolosi, di cui all'art. 1 D.Lgs. 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 14, comma 4, TUI.

Il Giudice di pace, infatti, avrebbe proceduto alla convalida di trattenimento senza valutare la sussistenza delle circostanze ostative ai sensi dell'art. 19 TUI.

In buona sostanza il Giudice della convalida è tenuto a valutare, per quanto incidentalmente, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione.

2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 14, comma 1.1. TUI, poiché il provvedimento impugnato non avrebbe valutato nel concreto e all'attualità la pericolosità del trattenuto, limitandosi a fondare un giudizio sui precedenti penali del medesimo.

2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 14/Comma 1-bis TUI.

Il Giudice di pace, nonostante Pi.Ni. sia soggetto munito di documenti di identità, non avrebbe valutato la applicabilità delle misure alternative al trattenimento, nonostante fosse stato chiesto l'obbligo di dimora presso la madre.

3. Il Sostituto Procuratore generale Rafaele Piccirillo conclude per annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Il primo motivo è fondato.

L'art. 19 TUI dispone che "1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani...2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (2A)

d-bis) degli stranieri che versano in ((condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine)), accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale ((...))."

Il ricorrente lamenta che sia stata disposta l'espulsione dello straniero nonostante il ricorrere delle condizioni ostative di cui all'art. 19 TUI, di cui ha fatto ampio richiamo nella memoria richiamata durante l'udienza di convalida e prodotta in atti.

Da tale documentazione emerge che lo straniero ha in Italia la madre e le sorelle e, pertanto è applicabile il seguente principio, secondo cui in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma

protettiva di carattere generale. (Sez. 1, n. 40516 del 16/12/2025, T., Rv. 289078 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, siccome protetto dall'art. 8 CEDU).

Come è noto, l'interpretazione data all'art. 19 in esame, anche successivamente all'abrogazione del comma 1.1. terzo e quarto periodo è fortemente condizionata dall'art 8 Convenzione EDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona.

Ed infatti questa Corte ha affermato che i fini della applicazione dell'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha introdotto la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c). (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789 - 01)

La Corte di Strasburgo ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione, e che pertanto l'espulsione di un immigrato radicato costituisca un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto (Maslov e altri c. Austria (GC), n. 1638/03, CEDU 2008, par. 63), giustificata solo se proporzionata all'esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello di integrazione nel consorzio sociale del Paese di accoglienza (Ùner c. Paesi Bassi (GC), n. 46410/99, CEDU 2006-XII; Zakharchuk c. Russia, n. 2967/12, 17 dicembre 2019, parr. 46-49; Levakovic c. Danimarca, n. 7841/14, 23 ottobre 2018, parr. 42-45).

È dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italiano, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378-01, specificamente riferita all'espulsione quale misura di sicurezza; in termini, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257-01; Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317-01).

In questo senso di è affermato, per quanto in diversa materia, che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU. (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01).

Il Giudice di pace non ha - pur essendo edotto della esistenza di legami di carattere familiare dello straniero sul territorio e di problematiche inerenti la sicurezza del trattenuto, ove rimpatriato - affrontato la questione della legittimità della sua espulsione come, al contrario avrebbe dovuto, trincerandosi dietro il provvedimento amministrativo di espulsione, non impugnato che, come visto, però, proprio al fine di dare all'art. 14 TUI una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa nel diritto sovranazionale, non è un insuperabile monolite, ma deve essere valutato nella sua intrinseca legittimità.

2. Il secondo motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato ha motivato in parte ai presupposti per il trattenimento, indicati nel provvedimento con cui si disponeva la misura pre-espulsiva; in particolare, richiamando i precedenti penali, ha implicitamente fatto riferimento alla qualità di personale pericolosa per la sicurezza e l'ordine pubblico circostanza, già citata quale condizione che ex art. 14 TUI legittimava il trattenimento stesso.

In tal modo ha dato conto della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del provvedimento di trattenimento, implicitamente valutandoli e ha pertanto evidenziato in termini non apparenti le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta (v. Sez. 1, n. 35632 del 30/10/2025, in motivazione).

Pertanto, non si rientra nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, che è soltanto quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

3. Il terzo motivo è assorbito e comunque è infondato.

Lo straniero è ritenuto appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 1 D.Lgs. 159/2011 e dunque non è consentita nei suoi confronti la applicazione delle misure differenti dal trattenimento di cui all'art. 14, comma 1-bis D.Lgs. 286/98.

4. Per le sopraesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudice di pace di Milano perché voglia integrare la motivazione, osservando i principi di diritto sopra richiamati.

Come visto, infatti, non si versa in un caso di assenza totale di motivazione, né di apparenza di motivazione, che non consentirebbe il rinvio, secondo un orientamento di questa Corte secondo cui in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento, per omessa o apparente motivazione, del decreto di convalida del giudice di pace va pronunciato senza rinvio, in quanto, spirato il termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione del provvedimento, lo stesso non può più essere rinnovato. (Vedi: Sez. U, n. 6 del 1997, Rv. 208163-01). (Sez. 1, n. 5976 del 11/02/2026, B., Rv. 289433 - 01)

5. Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.